

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DA CALCIO A. CARDINALE" E DI UN'AMPIA AREA, AD ESSO LIMITROFA, DA DESTINARE A SPAZI PER LA FRUIZIONE DELLO SPORT, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPACI

L'anno 2023, il giorno __, del mese di ____, presso la residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Il Comune di Capaci, con sede in Piazza Calogero Troia, [Codice Fiscale 80019740820], nella persona del signor, nato a il, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Capaci (*oppure* di delegato del Sindaco pro tempore del Comune di Capaci), in forza della determina sindacale n. 5 de 02/02/2023

E

....., con sede in, Via, [Partita Iva], nella persona del signor, nato a il, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro—tempore della, soggetto concessionario

PREMESSO CHE

- con nota prot. 4909, del 06.04.2022, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso esplorativo inerente alla manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo "Campo di Calcio", appartenente al patrimonio del Comune di Capaci, per la sua gestione con l'obbligo di valorizzazione;
- l'avviso esplorativo di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Capaci alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)", sottosezione di 2° livello "Bandi di gara" e sull'albo pretorio online dell'Ente;
- con nota del 22/04/2022 l'Ufficio Protocollo ha comunicato che n.06 ditte/O.E. hanno manifestato interesse per l'affidamento di che trattasi;
- mediante Verbale Esame Istruttorio del 09/11/2022, la commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n. 908/2022, ha ammesso alla seconda fase della procedura negoziata, per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo de quo, i seguenti O.E.: 1) C.U.S. - Centro Universitario Sportivo Palermo; 2) U.S.D. Panormus S.r.l.; 3) A.S.D. Resuttana - San Lorenzo;
- a seguito dell'espletamento della seconda fase della procedura negoziata, giusta determinazione n. __ del __/__/__, da parte del Responsabile dell'Area IV - Servizio Patrimonio del Comune di Capaci, la gara è stata aggiudicata al soggetto concessionario

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

- a) **Il Comune di Capaci**, a seguito degli interventi di riqualificazione del campo da calcio a 11 denominato A. Cardinale, unitamente alle infrastrutture ad esso pertinenti (tribuna, spogliatoi, ed impianti), **concede l'uso e la gestione** dell'impianto sportivo comunale denominato "A: CARDINALE", sito nel Comune di Capaci, con accesso dalla via degli Oleandri (ID catasto: Foglio di

mappa 1 particella 2030(inserire dati aree limitrofe) composto, a seguito dell'intervento di riqualificazione posto in essere, come meglio individuabile negli elaborati grafici di progetto, da:

- campo da calcio di mq. _____
- tribuna, locali adibiti ad uso spogliatoi e servizi
- altro

- b) Ai fini della presente convenzione, per **gestione** si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
- c) I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza del Concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

Art. 2

Obiettivi e scopo

Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Capaci intende perseguire tramite la presente convenzione sono:

- a) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso lavori di riqualificazione e servizi di manutenzione dell'impianto sportivo dato in concessione, con oneri a totale carico del privato Operatore Economico (Soggetto concessionario);
- b) limitare il proprio impegno al solo servizio di vigilanza dell'impianto, in maniera tale che il concessionario vincitore della gara utilizzi o faccia utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza;
- c) sollevare l'Amministrazione da qualsivoglia onere economico;
- d) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo.

Art. 3

Canone

A fronte dell'intervento di recupero e riqualificazione dell'impianto sportivo, l'Amministrazione Comunale di Capaci non richiederà, per tutta la durata del periodo concessorio, pari ad anni __, alcun canone per l'affidamento in concessione della struttura sportiva medesima.....

Art. 4

Proprietà dell'impianto

Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, che verrà realizzata secondo il progetto di riqualificazione presentato dall'affidatario in fase di gara, ed allegato alla presente convenzione, sono e diverranno alla fine del periodo concessorio anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Capaci, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

Pertanto, l'impianto sportivo, eventuali aree verdi e parcheggi, recinzione e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità dell'impianto, dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo concessorio, nello stato in cui si trovano al momento della stipula della concessione. Di ciò farà fede un apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assumerà materialmente in concessione il possesso dell'impianto sportivo.

Art. 5

Durata

La presente convenzione, inerente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del campo da calcio e dell'area ad esso limitrofa, nonché alla gestione del complesso sportivo, avrà la durata di anni ____ (*in lettere*), a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'impianto medesimo.

La convenzione, di cui al presente atto, **alla scadenza non è rinnovabile tacitamente**. Tuttavia, il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione.

Art.6

Funzione dell'impianto

Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (A.S.P. di appartenenza, VV.FF., P.S., Federazioni Sportive, CONI, ecc.).

Al fine di consentire al concessionario il recupero delle somme investite per gli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo, quest'ultimo avrà diritto ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi e dalla gestione di spazi pubblicitari.

Si conviene però tra il Comune di Capaci e il Soggetto concessionario, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, di collaborare al fine di trovare delle forme agevolate (Es. riduzione dei costi di accesso alla struttura o altre facilitazioni da concordare) per garantire ai cittadini capacensi la possibilità di praticare attività motorio-sportive e di partecipare alle attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.

Art.7

Divieto di sub-concessione

Il Concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione, salvo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Art.8

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto

- a) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente alla gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
- b) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
- c) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a **stipulare una polizza di assicurazione** contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;
- d) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
- e) a garantire che tutte le attività che si svolgeranno all'interno dell'impianto siano improntate al rispetto dei comportamenti educativi nello sport, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. A tal fine, i sottoscrittori della presente convenzione si

impegnano a definire, prima dell'inizio del periodo di gestione, una carta dei comportamenti educativi nello sport. Quest'ultima dovrà essere affissa e promossa all'interno dell'impianto sportivo, approvata dal Comune di Capaci e dal Soggetto concessionario, tramite loro sottoscrizione, quale assunzione di impegno nei confronti dei fruitori dell'impianto con particolare riguardo ai bambini ed ai ragazzi.

- f) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- g) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;
- h) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Capaci da ogni incombenza o responsabilità;
- i) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il Concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
- j) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
- k) in materia di rifiuti la Società concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani del Comune, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all'interno dei locali delle strutture sportive date in concessione;
- l) Il concessionario s'impegna altresì a porre in essere tutto quanto di sua specifica competenza ed a prestare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la propria collaborazione tecnico organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo avuto in concessione.

Art.9

Manutenzione straordinaria

Terminata la fase di realizzazione delle opere di riqualificazione, proposte dal Concessionario nel progetto presentato in fase di gara ed allegato alla presente convenzione, la manutenzione straordinaria sarà a carico dello stesso.

Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:

- a) la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- b) riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;

- c) riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
- d) rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
- e) rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;
- f) la sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).

Art.10

Manutenzione ordinaria

Durante il periodo di gestione la manutenzione ordinaria sarà a totale carico del soggetto Concessionario.

Per manutenzione ordinaria s'intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza della struttura sportiva e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche l'adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologazione degli stessi (in caso di effettuazione di partite di campionato con l'eventuale presenza di pubblico).

Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.

Il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare la struttura sportiva ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Capaci, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura del Soggetto concessionario.

Art.11

Oneri relativi alla sicurezza

Il Concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).

Il Concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all'eventuale rinnovo dell'attestazione in conformità alle disposizioni di cui al "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122", adottato D.P.R. dell'1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni.

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori di cui l'impianto sportivo dovrà essere dotato, compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.

Art.12

Aspetti economico – gestionali

A fronte dell'intervento di recupero e riqualificazione dell'impianto sportivo, l'Amministrazione Comunale di Capaci non richiederà alcun canone per l'affidamento in concessione della struttura sportiva. Inoltre, il Concessionario avrà diritto ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi, e dalla gestione di spazi pubblicitari, per tutta la durata del periodo di gestione, pari ad anni .

Art.13

Responsabilità

Il Concessionario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti sportivi.

Art.14

Assicurazioni e Garanzie

Il Soggetto concessionario, s'impegna, prima della consegna dell'impianto sportivo, a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:

- 1) una cauzione definitiva, di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo previsto nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Concessionario ed approvato dalla Concedente Amministrazione, salvo l'applicazione delle riduzioni previste dall'Art. 93 co. 7 del medesimo decreto, a garanzia della corretta esecuzione delle opere previste, La suindicata garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantivo e dovrà, comunque, permanere fino alla verifica sullo stato finale delle lavorazioni.
- 2) una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, nello specifico per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni per ogni sinistro, con limite di euro 2,5 milioni per ogni persona lesa ed euro 3,0 milioni per danni a cose;

Art.15

Entrate

Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti alla gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal concessionario.

Art.16

Risoluzione della convenzione

Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale, potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora il concessionario violasse uno degli obblighi posti dagli artt. 8 - 9 e 10 della presente convenzione, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la sicurezza dei fruitori durante l'utilizzo dello stesso da parte della collettività

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora non venissero realizzate le opere e gli interventi di riqualificazione proposti dal Concessionario secondo il crono programma contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato in fase di gara,

come meglio definito nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva ed in particolare al progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Concedente, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese già sostenute dal Concessionario stesso

Art.17

Eventuali modifiche convenzione

La presente convenzione potrà essere rivista a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale. Ciò potrà avere luogo attraverso la stipula di apposito atto tra le Parti (Concedente e Concessionario).

Art.18

Uso pluralistico dell'impianto sportivo comunale

Il Concessionario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, si impegna a garantire alcuni giorni di fruizione dell'impianto a: enti di promozione sportiva, gruppi sportivi scolastici, associazioni ricreative, sportive e del tempo libero, associazioni disabili, gruppi di volontariato, organizzazioni per la promozione sportiva femminile e per attività motoria della terza età purché operanti nel territorio comunale.

Tale fruizione sarà regolamentata dal Concessionario, di concerto con il Comune di Capaci, attraverso una programmazione che verrà appositamente concordata tra le Parti (Concedente e Concessionario).

Ovviamente tale fruizione non dovrà, in alcun modo, determinare difficoltà al regolare svolgimento delle attività calcistiche, programmate dal concessionario e si dovrà attuare nelle condizioni di massima sicurezza per l'utenza.

Inoltre, il concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, l'impianto per un massimo di n. 10 manifestazioni sportive all'anno e ciò dietro semplice preavviso scritto di 30 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.

Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale ricreativa locale.

Art.19

Utenze

Sono a carico del Concessionario le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua, telefono, ecc.).

Relativamente alle utenze già in essere a carico del Comune di Capaci, il Concessionario provvederà a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi, per il cambio di intestazione dei relativi contratti di utenza, per tutta la durata della convenzione.

Art.20

Pubblicità

Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno del complesso sportivo comunale dovrà essere conforme alla normativa in materia di parità e contro le discriminazioni di genere ed è soggetta al pagamento

dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale.

Il Concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.

Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora e/o visiva ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.

La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.

Art.21

Gestione punti ristoro e/o esercizio attività di bar

L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.

Il Concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.

Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del Concessionario.

La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Il Concessionario si impegna altresì a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale simile, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.

Il Concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.

L'organizzazione di lotterie, iniziative di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.

I ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, o altro tipo di iniziative, sempre nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario.

Art.22

Verifiche

L'Amministrazione comunale di Capaci, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'impianto sportivo in qualsiasi momento. Ciò al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.

Art.23

Informazioni e rapporti con l'utenza

Il Concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto. In particolare, si conviene che il concessionario dovrà:

- a) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
- b) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell'attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;

- c) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
- d) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
- e) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
- f) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti alla gestione dell'impianto.

In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.

Il Concessionario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di ETICA SPORTIVA, approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.

Art.24

Restituzione dell'impianto

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della Concessione, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'impianto sportivo, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo con annesse le strutture realizzate dal concessionario verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un Verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione della Struttura. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Al fine di assicurare la continuità della gestione della Struttura, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione della stessa per i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara.

Art.25

Cronoprogramma procedurale a seguito della stipula della convenzione

Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente il progetto definitivo ed il relativo cronoprogramma.

Nei 15 (quindici) giorni successivi, il Concedente potrà presentare le proprie osservazioni. Queste ultime potranno anche indicare di apportare delle modifiche al progetto definitivo che sarà pertanto oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del programma degli interventi del progetto definitivo.

Qualora ritenuto necessario il Concedente potrà indire, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Legge 241 del 1990 - art.14 ter, comma 2 ter), una conferenza di servizi. In quest'ultima evenienza il Concedente presenterà le proprie osservazioni a conclusione della stessa.

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto definitivo le modifiche richieste dal Concedente. Trascorso il termine di 15 gg. senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente in merito al progetto definitivo presentato dal Concessionario, ovvero trascorso il predetto termine dopo che il Concessionario ha apportato le modifiche richieste dal Concedente il progetto definitivo si intenderà approvato.

Entro 10 (dieci) giorni, dall'approvazione tacita del progetto definitivo ovvero dalla sua approvazione a seguito delle osservazioni formulate dal Concedente, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il progetto esecutivo.

All'esito dell'approvazione da parte del Concedente del progetto esecutivo, sulla base della vigente normativa, il progetto esecutivo, oggetto della presente convenzione, andrà a sostituire i precedenti livelli di progettazione.

Art.26

Altre norme

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI o dalle Federazioni competenti.

Art.27

Controversie

Per la definizione delle controversie concernenti il presente contratto si farà ricorso all'Autorità giudiziaria competente per territorio.